

CCLXXXIV SEDUTA

VENERDÌ 2 MARZO 1956

Presidenza del Vicepresidente ASQUE R

INDICE

Disegno di legge: «Istituzione dell'Alto regionale degli appaltatori di opere pubbliche», (93)
(Discussione.):

LAY	5391
PRESIDENTE	5391-5394 5395-5398
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	5391-5394 5395-5398
SERRA	5392-5395-5396
DESSANAY	5392
MELIS	5392-5393-5394
BAGEDDA	5392
MURETTI	5392
CASTALDI	5393-5394
TORRENTE	5394-5396-5397
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	5395
PERNIS	5396
MEDDA	5396
GIUA ELIO	5397

Interrogazione (Svolgimento):

DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	5386
MARRAS	5386

Mozione (Per la discussione):

COLIA	5399
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	5399
PRESIDENTE	5399

Proposte di legge: «Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari» (48) e «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna» (49)
(Continuazione della discussione abbinata e approvazione):

PRESIDENTE	5386-5387-5388-5389-5390
MURETTI	5387
ZUCCA	5387-5388
CARDIA	5388
COVACIVICH	5388-5390

Pag.	GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	5388
	GIUA ELIO	5388
	CASTALDI	5389
	(Votazione segreta)	5390
	(Risultato della votazione)	5390
	Sull'ordine dei lavori:	
	PRESIDENTE	5391
	GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	5391
	ZUCCA	5391
	SANNA	5391
	SERRA	5399

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dell'onorevole Marras all'Assessore al lavoro. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere se è informato del vivo malcontento esistente tra i lavoratori di S. Giusta per il deplorable funzionamento del locale ufficio di collocamento, ove non esiste la commissione comunale elettiva, il collocatore occupato a Cagliari non riesce ad assolvere in modo

soddisfacente ai propri compiti determinando talvolta situazioni arbitrarie e discriminatorie che provocano sdegno e risentimento tra la popolazione, la quale ne chiede unanimemente la sostituzione». (436)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. L'ufficio regionale del lavoro, competente in questa materia, da me interessato, ha mostrato di condividere in parte i motivi di lagnanza che hanno indotto l'onorevole interrogante a presentare la sua interrogazione, specie per quanto riguarda la deficienza funzionale dell'ufficio di collocamento in questione a causa di impegni diversi di questo collocatore, ed ha provveduto alla sua sostituzione. Il nuovo collocatore è stato nominato ed immesso nell'incarico già dal 2 dicembre scorso.

Per quanto riguarda la commissione elettiva comunale di collocamento, di cui parla l'onorevole Marras nella sua interrogazione, si tratta di un problema di carattere generale, che evidentemente non potrà essere risolto che con provvedimento di carattere generale e che noi abbiamo ripetutamente sollecitato presso il Ministero del lavoro. Continueremo le nostre sollecitazioni e speriamo che il Ministero del lavoro si decida alla nomina di queste commissioni. Naturalmente, è un problema che interessa non soltanto la Sardegna, ma tutta Italia, e, sotto questo profilo, penso che anche le sollecitazioni di ordine politico da parte delle organizzazioni sindacali non siano da disattendere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

MARRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia la prima volta, in quattro anni di appartenenza al Consiglio regionale, che ho motivo di dichiararmi soddisfatto per una risposta ad una mia interrogazione.

In realtà, già da parecchio tempo a Santa Giusta i lavoratori, anche in assemblee e documenti, si lamentavano del cattivo funzionamento del collocamento, soprattutto ad opera del responsabile, che non era in grado di adempiere ai suoi compiti. Con soddisfazione, ho appreso che il collocatore è stato sostituito con altro funzionario che potrà meglio assolvere al suo incarico.

Riprendendo l'argomento trattato dall'onorevole Deriu, io ritengo che, se verrà affrettata — problema, certo, a carattere nazionale — la costituzione delle commissioni comunali di collocamento, molti degli inconvenienti determinatisi a Santa Giusta e in altri paesi potrebbero essere facilmente superati.

Continuazione della discussione abbinata ed approvazione della proposta di legge: «Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari» (48) e della proposta di legge: «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna». (49)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione della proposta di legge: «Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari» e della proposta di legge: «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna».

Comunico che gli onorevoli Serra e Amicarelli hanno ritirato gli emendamenti presentati ieri.

Ha inizio la discussione degli articoli sul testo modificato dalla quarta Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

In applicazione del combinato disposto degli articoli 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e per effetto del trasferimento operato dall'articolo 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327, ed ai fini dell'incremento della pesca nelle acque in-

terne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della regione ancorchè di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decaduti a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Covacivich - Canalis del seguente tenore: «Sostituire alle parole "sono decaduti a tutti gli effetti" la dizione "sono dichiarati estinti con le modalità del successivo articolo 2"».

Ha domandato di parlare l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto veramente meravigliato nel sentire che gli emendamenti presentati ieri sera, l'esame dei quali ha richiesto addirittura il rinvio della seduta, sono stati ritirati.

In effetti, fin da questo primo articolo si pone la difficoltà dell'approvazione di questo provvedimento: parlo di approvazione non solo in questa sede, ma anche da parte degli organi statali competenti. Infatti, se una perplessità rimaneva — perplessità chiaramente espressa già dalla prima Commissione — essa si riferiva precisamente alla formula «sono dichiarati decaduti a tutti gli effetti i diritti...» eccetera, eccetera. L'emendamento proposto dagli onorevoli Serra ed Amicarelli recava nella sua ultima parte, la dizione: «possono essere espropriati». Come si vede, il concetto era ben diverso: non si trattava più di dichiarare una decadenza, ma si trattava di una vera e propria espropriazione.

L'emendamento presentato testè dagli onorevoli Covacivich e Canalis parla di «dichiarazione di estinzione». A mio parere, decadenza ed estinzione hanno lo stesso valore: abbiamo noi la competenza di dichiarare decaduto o estinto un diritto reale? A me sembra di no.

Se noi vogliamo riuscire ad ottenere il nostro intento, a mio avviso non vi è altra via da

seguire che quella dell'esproprio. La Regione può bene provvedere a ciò. Se si manterrà la formula attuale — vorrei essere un cattivo profeta — sono certo che la legge sarà respinta.

PRESIDENTE. Lei presenta un emendamento?

MURETTI (P.N.M.). Io credevo di dover discutere e sostenere l'emendamento presentato dall'onorevole Serra con l'onorevole Amicarelli.

Potrei — è vero — far mio quell'emendamento, ma preferisco attendere che alcuno dei proponenti del provvedimento in esame proponga una analoga modifica. Se ciò non avvenisse, mi parrebbe addirittura necessario un rinvio alla Commissione poichè siano approfonditi i concetti che tante perplessità hanno sollevato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Desidero ricordare al collega Muretti che tutta la discussione generale sul progetto di legge (egli ieri si è dichiarato d'accordo con tutti, addirittura anche con me) ha avuto proprio il fine di dimostrare la competenza della Regione in materia. Oggi lei, onorevole Muretti, recrimina sul fatto che il collega Serra — la notte porta consiglio — abbia ritirato i suoi emendamenti: è una doglianza tuttavia in contrasto con quanto lei affermava ieri...

PRESIDENTE. Questa è una polemica inutile, onorevole Zucca.

ZUCCA (P.S.I.). Io sto rispondendo all'onorevole Muretti...

PRESIDENTE. L'onorevole Muretti ha lamentato che sia stato ritirato un emendamento sul quale egli concordava.

ZUCCA (P.S.I.). Ed io mi lamento che egli si sia lamentato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ed io mi lamento del fatto che lei si preoccupi delle altrui lamentele, onorevole Zucca (*si ride*). Lei deve solo esprimere il suo parere sull'articolo e sull'emendamento.

ZUCCA (P.S.I.). Intendevo dire, signor Presidente, che le perplessità ora affacciate dal collega Muretti e ieri dal collega Serra, a mio avviso, non hanno alcun fondamento giuridico. E' inutile equivocare con le parole, onorevole Muretti: espropriare e dichiarare decaduti o estinti taluni diritti è sostanzialmente la stessa cosa, chè, in realtà, sarebbe ben strano riconoscere all'esecutivo regionale il potere di procedere a singole espropriazioni e negare al legislativo la potestà di dichiarare una espropriazione, in via generale, *ope legis*.

D'altra parte, mi pare che assai male si tagli l'istituto dell'espropriazione ai diritti, sia pure reali, di cui si discute, per i quali si è sempre parlato propriamente di «decadenza» o di «estinzione».

Tutto sommato, posto che... gherminelle di questo tipo difficilmente hanno successo, tanto vale affermare con chiarezza l'incisività della competenza regionale in materia, che è — non si dimentichi — primaria, e non soffre se non le assai tenui limitazioni poste dal cappello dell'articolo 3 del nostro Statuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Desidero solo dichiarare che il mio Gruppo accetta l'emendamento presentato dall'onorevole Covacivich.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, vuole illustrare il suo emendamento?

COVACIVICH (D.C.). Non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione.

GIUA ELIO (P.N.M.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA ELIO (P.N.M.). Desidero precisare che il mio Gruppo è perfettamente d'accordo con i motivi che hanno ispirato la presentazione dei progetti in esame. Il collega Muretti ha affacciato soltanto una questione di puro diritto, che noi condividiamo. In sostanza, è legittima la soppressione — questa è la realtà di ciò che si vuol fare — di un diritto reale con un risarcimento che ha carattere quasi di... buona uscita? Questo è il punto che ingenera qualche dubbio.

Ciò premesso, poichè anche noi siamo per le abolizioni di talune residue forme di strutture feudali, il Gruppo monarchico, ai fini del progresso della pesca dell'Isola e del miglioramento del tenore di vita dei pescatori, darà voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 modificato secondo l'emendamento Covacivich - Canalis. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1 *bis*

I diritti di carattere patrimoniale (quarte regie, eccetera) costituiti a favore dell'erario statale trasferiti alla Regione sono da considerarsi anch'essi estinti e saranno sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista dagli articoli 3 e seguenti della presente legge.

ZUCCA (P.S.I.). Quell'«eccetera» mi pare assai poco appropriato. Si potrebbe dire «quarte regie e simili».

PRESIDENTE. Ma «quarte regie e simili»

è ancora meno appropriato. Forse si potrebbe dire: «come la quarta regia».

CASTALDI (D.C.). O meglio «compresa la quarta regia», che servirebbe a chiarire.

PRESIDENTE. Benissimo. Metto in votazione l'articolo 1 *bis* con la modifica proposta dall'onorevole Castaldi. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

I possessori dei diritti di pesca, estinti in virtù della presente legge, hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del 5 per cento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge i possessori dei diritti estinti devono, sotto pena di decadenza, presentare domanda all'Assessore alle finanze per la determinazione dell'indennità.

Contro tale determinazione è ammesso reclamo in sede contenziosa nanti il Tribunale superiore delle acque.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 *bis*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2 *bis*

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca anche con la esecuzione diretta ovvero in concessione delle

opere di miglioramento dal punto di vista ittico delle acque di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi delle norme di cui al R.D.L. 27 febbraio 1936, numero 799, convertito nella legge 18 gennaio 1937, numero 314, nonché della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46.

Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al comma precedente e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.

A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al 50 per cento l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Al fine precipuo: a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca; b) di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda; c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate, l'Assessore all'agricoltura e foreste, d'accordo con l'Assessore alle finanze, sentiti i Comitati tecnici per la pesca e per la cooperazione, dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

L'Assessore all'agricoltura e foreste vigilerà a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite, i consorzi di cooperative, le associazioni riconosciute tra cooperative e Comuni nel cui territorio si trovino le acque soggette a concessione o tra cooperative ed enti pubblici regionali che abbiano per scopo lo sviluppo della pesca o della cooperazione in generale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

Art. 5

La durata della concessione non può essere superiore a 29 anni. La misura del canone e la durata della concessione saranno determinate nel decreto di concessione. Esse saranno fissate in rapporto alla pescosità delle acque, alla eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonchè ai particolari piani di opere da eseguire.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, Segretario:

Art. 6

Le spese occorrenti per l'applicazione della

presente legge graveranno su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale 1956 e su quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

COVACIVICH (D.C.). Deve intendersi: bilancio regionale 1957.

PRESIDENTE. Benissimo. Metto in votazione l'articolo 6 con la modifica suggerita dall'onorevole Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, Segretario:

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo risultante dalla fusione delle proposte di legge numero 48 e numero 49.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti . . .	39
maggioranza	20
favorevoli	32
contrari	7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bagedda - Bernard - Canalis - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fan-

cello - Fiori - Floris - Gardu - Giua Elio - Lay - Lonzu - Marras - Masia - Medda - Melis - Murretti - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Spano - Torrente - Zucca).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la proposta di legge numero 108: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca». Noto che sono assenti l'Assessore alla agricoltura e quello all'industria. Comunque, se la Giunta non ha nulla in contrario, potremmo iniziare ugualmente la discussione generale. La Giunta vuole esprimere il suo parere?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Data l'assenza del Presidente della Giunta, che è dovuto partire per Roma, e dell'Assessore all'agricoltura, pregherei il Presidente e gli onorevoli consiglieri di voler consentire che la discussione di questo progetto di legge venga rinviata al giorno in cui sarà presente l'Assessore competente.

PRESIDENTE. Renissimo. Segue la proposta di legge numero 106, ma anche per la discussione di essa mancano gli Assessori competenti. Ugualmente per il disegno di legge numero 85: «Modifiche alla legge 4 maggio 1953 in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario».

Mi pare, dunque, che si possa senz'altro procedere alla discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche».

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, mentre dobbiamo dolerci del fatto che taluni Assessori siano assenti pur essendo all'ordine del giorno la discussione di provvedimenti di loro competenza, facciamo pur presente che coloro che dovrebbero intervenire sul progetto da lei posto in discussione si trovano in una certa dif-

ficoltà per l'anticipo notevole della discussione stessa. Per tale ragione, preferirei rinviare la seduta o, quanto meno, sospenderla per mezz'ora, per dar tempo ai Gruppi di consultarsi in merito al provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, il Presidente non avrebbe alcuna difficoltà ad interrompere. Faccio osservare, però, che quando un argomento è all'ordine del giorno si dovrebbe essere sempre pronti a discuterlo.

SANNA (P.S.I.). Anche la Giunta dovrebbe essere sempre pronta.

PRESIDENTE. Il progetto che si dovrebbe ora discutere non è davvero complesso, ragion per cui non posso accogliere la preghiera dello onorevole Zucca.

Discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche». (93)

PRESIDENTE. Dichiaro, dunque, aperta la discussione generale sul disegno di legge: «Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche».

LAY (P.C.I.). Non c'è neanche il relatore!

PRESIDENTE. La presenza del relatore non è indispensabile. Poichè nessuno è iscritto a parlare e poichè è assente il relatore, ha facoltà di parlare il rappresentante della Giunta.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge messo ora in discussione è dovuto all'iniziativa dell'Assessore Murgia, il quale ha così voluto colmare una lacuna.

La Regione ha competenza primaria in materia di lavori pubblici, di esclusivo interesse regionale, materia assai delicata per taluni aspetti: convocazione delle gare di appalto, valutazione delle ditte da invitare ad una gara, eccetera, eccetera. La lacuna da colmare era ed è lamentata anche in campo nazionale, poichè la legge statale tendente ad istituire un albo

II LEGISLATURA

CCLXXXIV SEDUTA

2 MARZO 1956

appaltatori, per un complesso di circostanze dovute alle vicende eccezionali derivanti dalla guerra, non ha avuto mai pratica attuazione.

Il provvedimento in esame tende appunto a disciplinare tecnicamente questa materia, cioè a creare un albo regionale di appaltatori, sì che le ditte da invitare a ciascun appalto siano contenute in elenchi precedentemente formati secondo norme che offrono ogni garanzia, così dal punto di vista tecnico, come dal punto di vista della valutazione e della capacità delle imprese: garanzia, in sostanza, di imparzialità, di continuità, di uniformità di criteri, così per l'interesse degli appaltatori come per quello dell'Amministrazione stessa.

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione dei lavori pubblici, ed io qui, a nome della Giunta, posso dire che la Giunta stessa non ha alcuna difficoltà ad accettare il testo così come è stato modificato. Desidero qui rilevare come anche questo provvedimento — che è prevalentemente tecnico — tende a perfezionare, a migliorare l'ordinamento della Regione, a renderlo più sicuro, di più rapida funzionalità, ed è da considerare, quindi, un progetto eminentemente autonomistico, già che nessuna strada potrà dare all'autonomia affermazioni migliori di quella della buona, saggia e onesta amministrazione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Si procede alla votazione sul passaggio alla discussione degli articoli.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Dichiaro di essere favorevole a questo disegno di legge, che fu presentato dall'Assessore Murgia e, come ha ben rilevato l'Assessore onorevole Cerioni, rispondeva e risponde ad una necessità sentita così come la analoga legge sull'albo dei collaudatori delle opere pubbliche. Viene così completato il quadro di ciò che deve essere una buona amministrazione regionale nel campo dei lavori pubblici.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Anche il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge in esame: la sua lettera e il suo spirito sono coerenti con la finalità di una buona organizzazione autonomistica della Regione.

Nell'esame degli articoli ci riserviamo di fare qualche osservazione di carattere tecnico.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Il Gruppo sardista, che ha collaborato alla preparazione e all'approvazione in Giunta del progetto di legge ora in discussione, dichiara che voterà favorevolmente per il passaggio alla discussione degli articoli.

BAGEDDA (M.S.I.). Voteremo a favore anche noi.

MURETTI (P.N.M.). Anche il Gruppo monarchico è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

L'Albo è pubblico ed ha un'apposita sezione per le cooperative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per concorrere agli appalti di importo superiore a lire cinque milioni, concessi dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con finanziamento della Regione.

Tuttavia semprechè per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte all'Albo che partecipino alla gara di appalto, è in facoltà della Amministrazione regionale invitare alla gara imprese, non iscritte all'Albo, particolarmente attrezzate per la natura dei lavori da eseguire.

Gli appalti di lavoro di importo inferiore ai 5 milioni possono essere affidati anchè ad imprese non iscritte all'Albo, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per le singole amministrazioni ed enti e, preferibilmente, a cooperative anche non iscritte all'Albo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Le imprese iscritte all'Albo regionale sono ammesse alle gare di appalto, dietro presentazione del certificato generale del Casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti dal quale risulti che la Ditta non è incorsa in nessuno dei casi che possano dar luogo ai procedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, e, per le società commerciali, del certificato della Cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Le amministrazioni interessate conservano, anche nei confronti delle imprese iscritte all'Albo, la facoltà prevista dall'articolo 68, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, e dall'articolo 4 del capitolato generale per gli appalti, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Propongo di sospendere la discussione di questo articolo con quella degli articoli 14, 15 e 16 ai quali esso fa riferimento. Infatti, è sfuggito ai compilatori che la responsabilità penale è sempre personale e non esistono, quindi, certificati penali di Ditte...

MELIS (P.S.d'A.). Si parli allora del titolare.

CASTALDI (D.C.). Titolare? Adagio: se la ditta è a nome collettivo i titolari sono più di uno.

Si parla, poi, di «certificato dei carichi pendenti dal quale risulti che la Ditta non è incorsa in nessuno dei casi che possano dar luogo ai procedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 16». Bene, se leggiamo l'articolo 14, vediamo che nessuno dei casi in esso contemplati può dar luogo a certificazione del Tribunale, perchè che ne sa il Tribunale se un appaltatore «pur non essendo stato dichiarato fallito, si trova in istato di grave accertato dissesto economico» ovvero che sono stati adottati nei suoi confronti «provvedimenti di polizia» ovvero che «è stato sottoposto a procedimento amministrativo per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori»? Del pari, è assurdo pretendere un certificato da cui risulti che un appaltatore «nell'esecuzione dei lavori si è reso colpevole di negligenza non grave», e via dicendo.

Tutto ciò non è materia di certificati, ma di

II LEGISLATURA

CCLXXXIV SEDUTA

2 MARZO 1956

indagini private. Perciò, ripeto, è bene sospendere la discussione ed esaminare prima gli articoli 14, 15 e 16.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta formulata or ora dal collega Castaldi a che la discussione dell'articolo 3 venga abbinata a quella degli articoli 14, 15 e 16; tuttavia, ritengo di poter dire che le osservazioni che egli ha fatto sono per lo meno fuori luogo, perchè il richiamo fatto dall'articolo 3 agli articoli 14, 15 e 16, significa che nel certificato dei carichi pendenti debbono figurare non tutte le infrazioni, le inadempienze indicate in essi articoli, ma evidentemente soltanto quelle che vengono rilevate appunto nel certificato in questione. Ad esempio, nell'articolo 16 si dice: «Coloro che hanno riportato una condanna passata in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione»...

CASTALDI (D.C.). Ma nell'articolo 14 me ne trovi uno di caso rilevabile?

MELIS (P.S.d'A.). Ripeto, il certificato recherà i soli casi rilevabili. Comunque, l'articolo 3 può benissimo essere migliorato nella sua formulazione, per evitare dubbi.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, mi sembra che sospendere l'approvazione di questo articolo in attesa della discussione degli articoli da lei citati, sia perfettamente inutile. Si potranno benissimo modificare gli articoli 14, 15 e 16, ma questo mi pare che vada bene. L'unica modifica che si dovrebbe apportare è questa: il certificato generale del casellario e il certificato dei carichi pendenti devono riguardare gli amministratori della società, non l'impresa. E' d'accordo?

CASTALDI (D.C.). A mio giudizio, l'articolo 14 non dovrebbe essere affatto richiama-

to, poichè i suoi casi non offrono mai materia di certificazione del Tribunale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta sulla proposta Castaldi?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è d'accordo sull'abbinamento della discussione di questo articolo a quella degli articoli 14, 15 e 16.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

L'iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica ed alla potenzialità finanziaria, secondo le categorie appresso indicate:

- 1) per lavori fino all'importo di L. 15 milioni;
- 2) per lavori fino all'importo di L. 50 milioni;
- 3) per lavori fino all'importo di L. 100 milioni;
- 4) per lavori fino all'importo di L. 200 milioni;
- 5) per lavori di importo superiore a L. 200 milioni.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Mi pare questo il primo articolo che dia occasione ad un rilievo valido anche per altri articoli. Poichè in esso si parla di specializzazione dei lavori, è sorta in noi una certa preoccupazione per quanto riguarda le cooperative e i consorzi di cooperative.

Io comprendo che per gli appaltatori privati l'indicazione della specializzazione, con la

documentazione relativa, sia possibile ed opportuna, fors'anche necessaria; ma, per quanto riguarda le cooperative ed i consorzi di cooperative, faccio rilevare che ci troviamo di fronte ad enti formati da operai che si associano per procurarsi del lavoro, hanno in genere potenzialità relativa, e quindi, purtroppo, e nella fase iniziale e a volte anche in fase più avanzata, non si trovano in condizioni di poter produrre documenti sufficienti a comprovare una determinata specializzazione; d'altra parte, si trovano nella necessità di dover concorrere per opere di varia natura che assicurino del lavoro ai propri soci.

Mi si potrebbe obiettare che le cooperative potranno chiedere di iscriversi per tutti i settori. Faccio notare che, se rimane l'accento alla specializzazione dei lavori, è evidente che rimane l'ostacolo della documentazione necessaria ad ottenere l'iscrizione per ogni determinato settore.

Sorge anche un'altra questione, relativamente a questo articolo. Mi pare che attualmente, per quanto riguarda la potenzialità finanziaria delle cooperative e dei consorzi di cooperative, le cose siano regolate da una legge, in rapporto al numero dei soci; alla tassazione, alle disponibilità finanziarie entro le quali tali enti possono essere ammessi a concorrere, eccetera. Sono particolari che si connettono appunto a quanto disposto da questo articolo. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assessore su questa legge, che in questo momento non ricordo con precisione, ma che esiste certamente.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Desidero precisare una questione di pura forma. La Commissione ha inteso dire che le imprese di maggiore capacità economica sono ammesse per lavori non soltanto «di importo superiore ai duecento milioni», ma

anche di importo inferiore a questa cifra. Sarebbe perciò meglio precisare dicendo: «anche per lavori di importo superiore ai 200 milioni».

PRESIDENTE. Benissimo. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). La preoccupazione espressa dal collega Torrente effettivamente ha un fondamento; è giusto che sia considerata in modo particolare la situazione dei complessi di lavoratori che hanno, diciamo così, spirito associativo e si riuniscono in cooperative edilizie, eccetera. Quindi, mi pare che, per eliminare qualsiasi dubbio, basterebbe, in sede di coordinamento, integrare l'articolo nel modo seguente: «La iscrizione all'Albo regionale, di norma, è fatta in ordine alfabetico...» eccetera, eccetera. Questo «di norma» significherebbe che sono consentite delle eccezioni per casi particolari, e in sede di applicazione l'Assessorato potrebbe così rimediare all'inconveniente prospettato da Torrente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Delle preoccupazioni dell'onorevole Torrente mi pare di dover prendere in particolare considerazione ciò che egli ha detto circa la legge sulle cooperative e sui consorzi di cooperative. Purtroppo, in questo momento non ho presente neppure io questa legge e non posso essere molto preciso al riguardo.

Per il resto, osservo che la preoccupazione dell'onorevole Torrente che le cooperative, specialmente nella fase iniziale, non possano produrre una documentazione che comprovi una specializzazione, in fondo può concernere qualunque impresa nella fase iniziale. Certo, la cooperativa si sarà formata avendo di mira lo svolgimento di determinate attività e potrà inoltrare la sua richiesta in ordine ad esse.

La documentazione potrà venir prodotta anche successivamente.

Per quanto poi riguarda la potenzialità eco-

II LEGISLATURA

CCLXXXIV SEDUTA

2 MARZO 1956

nomica delle cooperative, la questione ha già formato oggetto della preoccupazione del proponente stesso, il quale, infatti, ha dato direttive di massima all'Assessorato per i lavori di importo inferiore a cinque milioni. Quindi, lo Assessorato stesso assegnerà questi lavori e dovrà, di preferenza, rivolgersi alle cooperative, appunto perchè, in generale, si tratta di gruppi di lavoratori che non hanno la possibilità di adire ai grandi appalti. E' prassi che, del resto, l'Assessorato segue da tempo e che continuerà a seguire, dando la preferenza proprio alle cooperative.

Io non so se convenga — e qui vorrei discuterne con l'onorevole Serra — adottare una espressione come quella da lui proposta, che sembrerebbe introdurre un elemento un po' arbitrario (ma non in senso negativo) di valutazione soggettiva e che quindi potrebbe dar luogo ad obiezioni. Noi non abbiamo adesso sottomano la legge sulle cooperative, ma potremmo esplicitamente fare un preciso accenno a tale legge, dicendo: «salvo quanto disposto dalla legge tale» oppure «salvo quanto disposto dall'articolo tale o tal'altro della legge sulle cooperative». Forse questo potrebbe aiutarci anche meglio a precisare la nostra volontà.

Per quanto riguarda la specializzazione, ripeto che non è detto che si debba sempre produrre la documentazione di un'attività precedente ove una cooperativa sorga, incominci allora. Perciò, la dizione potrebbe restare la stessa.

TORRENTE (P.C.I.). Poichè abbiamo sospeso la discussione dell'articolo 3, non vedo quali difficoltà possono frapporsi alla sospensione di quella dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Vorrei far rilevare al collega Torrente, per quanto riguarda la sua preoccupazione sulla specializzazione, che le cooperative si baseranno, nelle richieste, su quel genere di lavori che è solito per esse: la-

vori di edilizia, lavori di sterramento, e simili, per i quali non occorre una grande attrezzatura meccanica. Non credo che ci saranno cooperative in Sardegna che domani vogliano concorrere alla costruzione di una diga... (*interruzioni*). Mi riferivo alla specializzazione, non alla capacità finanziaria. Per quanto riguarda quest'ultima, a me pare che sia superfluo inserire un riferimento alle norme nazionali: infatti, se esistono, sono da osservarsi anche senza un nostro richiamo esplicito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Medda. Ne ha facoltà.

MEDDA (P.L.I.). L'onorevole Torrente si è preoccupato della documentazione che devono presentare le cooperative per iscriversi alle diverse sezioni specializzate. Faccio notare che per lavori di importo inferiore a cinque milioni non è richiesta nè l'iscrizione all'Albo nè specializzazione alcuna. Quindi, quando una cooperativa ha fatto lavori, in una determinata categoria, inferiori a cinque milioni e li ha fatti bene, potrà avere la documentazione per iscriversi alla categoria stessa, ove voglia partecipare ad appalti di importo superiore. Non credo sia opportuno che la cooperativa si iscriva ad una categoria nella quale non ha mai fatto lavori, nè piccoli e nè grossi; è nell'interesse stesso della cooperativa, mi pare. Ripeto, la documentazione può esser procurata concorrendo ad appalti inferiori a cinque milioni: successivamente, se si ha la potenzialità, si potrà concorrere ad appalti superiori.

Tutte le imprese cominciano con le piccole opere; fanno la pratica, la specializzazione, e poi concorrono ad opere di maggior importo. Ma concorrere ad appalti oltre i cinque milioni senza aver fatto mai lavori simili a quello in concorso, mi pare non sia nell'interesse stesso della cooperativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Convengo sul dubbio espres-

so dall'Assessore ai lavori pubblici nei riguardi dell'opportunità di inserire la formula da me proposta «di norma», perchè essa, effettivamente, potrebbe dar luogo ad interpretazioni al di là di ciò che vogliamo dire. Peraltro, ritengo sia il caso di inserire il richiamo alle norme vigenti sulla cooperazione.

Non sono d'accordo col collega Pernis che ritiene superfluo il richiamo in questione, poichè, a parer suo, anche senza di esso quelle norme avrebbero comunque efficacia per l'articolo 57 dello Statuto sardo. A me pare che sarebbe pericoloso non introdurre un rinvio esplicito poichè il tacere sulle norme nazionali potrebbe essere considerato una tacita manifestazione di volontà tendente proprio ad escludere l'applicabilità delle norme in questione: *ubi noluit, tacuit*.

Dunque, proporrei di aggiungere alla fine dell'articolo una formula di questo genere «Restano ferme le disposizioni di carattere nazionale a favore delle cooperative».

Credo che il resto si possa approvare con la sola variante proposta dall'Assessore Gardu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Giua. Ne ha facoltà.

GIUA ELIO (P.N.M.). Concordo con l'onorevole Serra. Pur ritenendo pleonastico il richiamo, è meglio essere più chiari possibile.

Peraltro, volevo chiedere all'onorevole Assessore un chiarimento. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 si dice: «Gli appalti di lavori di importo inferiore a 5 milioni possono essere affidati anche a imprese non iscritte all'Albo, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per le singole amministrazioni ed enti e, preferibilmente, a cooperative anche non iscritte all'Albo». Dunque, i lavori inferiori ai 5 milioni possono essere affidati anche a imprese non iscritte all'Albo, ma — io domando — senza concorso o sempre col concorso di appalto? Si consente all'Amministrazione regionale di affidare lavori anche senza concorso di appalto? (*Interruzione dell'Assessore Gardu*). E' sempre

previsto l'appalto? Benissimo, volevo avere una precisazione al riguardo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Ammetto che, per quanto riguarda la potenzialità economica, la aggiunta di un emendamento specifico possa sanare la questione.

Non sono invece soddisfatto della tesi sostenuta dall'Assessore e da alcuni colleghi per quanto riguarda la questione della iscrizione in un settore particolare di specializzazione. Intanto, secondo me, non è valido l'argomento addotto dall'onorevole Medda, perchè all'articolo 2 l'ammissione agli appalti di importo inferiore ai cinque milioni non è riservata ad imprese e cooperative non iscritte all'Albo, ma «anche ad imprese e cooperative non iscritte all'Albo», il che vuol dire che, in un appalto nel quale si trovassero a competere cooperative iscritte e cooperative non iscritte, avrebbe sempre la meglio la cooperativa iscritta. Quindi, l'iscrizione all'Albo è condizione decisiva. Pertanto, noi possiamo accettare l'attuale formulazione dell'articolo 4, solo se ci si impegna ad accettare un emendamento sostanziale all'articolo 9 — là dove si parla della documentazione necessaria alla iscrizione all'Albo — emendamento che escluda le cooperative e i consorzi dall'obbligo di una determinata documentazione, che le cooperative non sono in grado di produrre appunto perchè associazioni di lavoratori prive di certe possibilità.

Dunque, se si vuole insistere sulla specializzazione dei lavori, è bene però escludere le cooperative, almeno fino a un certo limite.

Lasciando così come sono l'articolo 4 e l'articolo 9, le cooperative non solo non saranno favorite negli appalti dei lavori pubblici della Regione, ma saranno addirittura presso che escluse.

Questa è la realtà delle cose. Mentre da una parte voi mostrate di voler dare una cura particolare alle cooperative — e ciò è in armonia con molte leggi nazionali; vi è anche una circolare Camangi che prescrive di dare la prece-

II LEGISLATURA

CCLXXXIV SEDUTA

2 MARZO 1956

denza negli appalti dei lavori pubblici alle cooperative —, dall'altra, di fatto, le mettete ai margini dell'attività in questione.

Per queste ragioni, vorrei che l'Assessore desse effettive garanzie su questo punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore ai lavori pubblici.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Rispondo alla richiesta di chiarimento del collega Giua e poi risponderò all'onorevole Torrente.

All'onorevole Giua dico questo: l'appalto si fa sempre. Si ricorre a trattativa privata o diretta: quando l'appalto è andato deserto per due volte, o quando sia disponibile un'unica impresa specializzata, ovvero quando sussistano altre circostanze particolari, già previste dalle norme vigenti.

Quanto alle richieste dell'onorevole Torrente, vorrei sottoporre alla sua attenzione queste osservazioni: innanzitutto, è vero che anche agli appalti per lavori di piccola entità — due, tre, quattro milioni — vengono normalmente invitate imprese di maggiore potenzialità; però la esperienza — anche quella brevissima fatta da me personalmente — ha dimostrato che generalmente le grandi imprese non concorrono. Nè, d'altra parte, potremmo escluderle. Ho anche visto che, in genere, per lavori pubblici di piccola entità sono proprio le piccole imprese e le cooperative che riescono a presentare le condizioni migliori e a vincere la gara. Questo, perchè sono particolarmente adatte a compiere questi lavori e riescono ad offrire condizioni che le grandi imprese non possono offrire per un piccolo lavoro. Questo avviene quasi sempre. Per convincersene, basta vedere i risultati delle nostre gare di appalto; le eccezioni sono rare.

Circa l'altro problema posto dall'onorevole Torrente — e con buone ragioni —, debbo precisare. La lettera h) dell'articolo 9 dice: «certificato dal quale risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali lo imprenditore richiede l'iscrizione». Ora, — co-

me giustamente ha rilevato l'onorevole Medda — prima di chiedere l'iscrizione ad una determinata specializzazione, è probabile che l'impresa o la cooperativa abbiano eseguito, per conto di privati o di altre amministrazioni, lavori del genere. Dovrebbe essere, questa, una osservazione sufficiente a tranquillizzare l'onorevole Torrente.

Noi abbiamo già dimostrato che è intento nostro favorire ed aiutare le cooperative. Comunque, io non posso dare all'onorevole Torrente l'assicurazione che nella lettera h) dell'articolo 9 sarà introdotta una determinata modificazione, perchè questo dipende esclusivamente dal Consiglio. Per parte mia, dico che sono d'accordo con lui.

Un'altra garanzia è il richiamo alla legislazione nazionale in favore delle cooperative, richiamo che evidentemente deve ritenersi valido per tutta la legge. Quando noi diciamo — con l'emendamento proposto dall'onorevole Serra — che restano ferme le disposizioni nazionali — la formulazione precisa verrà poi stabilita — intendiamo attenerci appunto a tutte le disposizioni che favoriscono l'attività e lo sviluppo delle cooperative. Peraltro, ripeto, non ho niente in contrario a che un accenno esplicito venga introdotto nell'articolo 9.

PRESIDENTE. Sull'articolo 4 sono stati presentati finora tre emendamenti: uno dell'onorevole Gardu, che vorrebbe che al numero 5 dell'articolo 4 fosse aggiunta la parola «anche», cioè «per lavori di importo anche superiore ai 200 milioni»; uno aggiuntivo Castaldi-Serra: «Possono essere affidati appalti per qualsiasi cifra in base al solo requisito della idoneità tecnica, quando si tratti di lavori nei quali la mano d'opera rappresenta la quasi totalità dell'impresa»; il terzo Serra - Covacovich: «Restano ferme le disposizioni particolari a favore delle cooperative».

A me pare che, date le perplessità sorte su questo articolo, sia indispensabile consultare la legislazione sulle cooperative, prima di iniziare la discussione degli emendamenti. Quindi, penso sia opportuno rinviare il prosegui-

mento della discussione alla prossima seduta. Appena approvato questo provvedimento, si potrà discutere quello sul credito agrario.

Sull'ordine dei lavori.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Vorrei fare una proposta. Indubbiamente è saggio concludere la discussione di questa legge; però, posto che non sono stati ancora distribuiti gli emendamenti sulla legge del credito agrario (sui quali pare che ci sia ormai una possibilità d'accordo), mi sembrerebbe prematuro discutere tale provvedimento nella prossima seduta. Ora, posto che abbiamo rinviato la discussione del secondo provvedimento sulla pesca, che è abbastanza semplice, sarebbe forse meglio discutere questo subito dopo la conclusione di quello testè rinviato.

Per la discussione di una mozione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Solamente per ricordare all'onorevole Consiglio che domenica prossima,

4 marzo, si terrà ad Iglesias il secondo convegno — ad iniziativa dei Sindaci del Sulcis — sull'ammodernamento delle Ferrovie meridionali sarde. Si rende, dunque, necessario, a mio modesto avviso, che la Giunta indichi la data di discussione della mozione (che il Gruppo socialista presentò sin dall'ottobre scorso) inerente appunto al problema dell'ammodernamento delle ferrovie del Sulcis.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. E' materia che interessa anche il Presidente della Giunta. Quindi, chiedo che si attenda il ritorno del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Farò presente all'onorevole Presidente della Giunta la necessità di una rapida risposta.

Continueremo i nostri lavori lunedì pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 19 e 57.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956